

VERBALE DI ACCORDO SOSTEGNO ECONOMICO

Oggi, 28 giugno 2016, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sono incontrati:

per FINSERVICE S.p.A.

Daniele Pozza
Leopoldo Bifulco

per UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

Roberta Rossetti

per Filcams-CGIL Nazionale

Loredana Colarusso

per Fisascat-CISL Nazionale

Alfredo Magnifico

per Uiltucs Nazionale

Paolo Proietti

Premesso che:

- con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 per riduzione di personale avviata dalla Società Finservice Spa con comunicazione inviata in data 15 aprile 2016 (per il tramite dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza), le Parti hanno in data odierna sottoscritto l'intesa in questa stessa sede, che prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte della Società di un importo lordo quale sostegno economico al reddito ai Lavoratori che saranno collocati in mobilità sulla base del criterio della "non opposizione al licenziamento", da erogarsi a seguito della cessazione del rapporto a fronte e a condizione della rinuncia da parte degli stessi Lavoratori all'impugnazione del licenziamento e ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Società comunque occasionata dall'intercorso rapporto di lavoro, con apposita sottoscrizione di verbali individuali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. nei tempi e nei modi indicati dalla società;
- le Parti intendono qui riconfermare l'intesa in merito all'ammontare di tale sostegno economico;


tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Quale sostegno economico al reddito dei lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro nell'ambito della presente procedura e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, oltre al TFR maturato ed accantonato in azienda (al netto di eventuali anticipi già erogati), ai ratei di mensilità supplementari, all'eventuale indennità sostitutiva per ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti, e ad un importo lordo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso convenzionalmente convenuta tra le Parti in 1 mensilità – l'eventuale ulteriore periodo a tale titolo dovrà considerarsi reciprocamente e concordemente rinunciato – l'Azienda erogherà (in regime di tassazione separata ed esenzione contributiva):

un importo lordo così calcolato:

a in base all'età anagrafica del Lavoratore al momento della cessazione del rapporto:

< 40 anni	14 mensilità
> 40 < 50	18 mensilità
> 50	20 mensilità



b in base all'*anzianità di servizio* del Lavoratore al momento della cessazione del rapporto:

fino a 5 anni	0 mensilità
> 5 <= 10	1 mensilità
> 10 <= 15	2 mensilità
> 15	3 mensilità

c a quanto sopra si aggiungerà un'ulteriore mensilità per ogni familiare fiscalmente a carico come risultante da documentazione già in possesso dell'azienda.

Nota Bene

Il trattamento complessivo risultante sarà calcolato sulla base della retribuzione lorda mensile di riferimento, riportata nel cedolino del mese di giugno 2016 alla voce "Totale", pertanto, non terrà conto di altri emolumenti quali variabili, bonus, premi, indennità, etc. che non facciano parte della retribuzione base del lavoratore, con la seguente formula: retribuzione lorda mensile di giugno x 14 / 12.

2. Per i Lavoratori part-time, la retribuzione considerata per tutti i conteggi di cui alla presente intesa sarà quella riproporzionata, riferita all'orario di lavoro contrattuale in essere alla data nel mese di giugno 2016.
3. Il trattamento economico ivi previsto verrà corrisposto entro il 30 luglio 2016 in caso di sottoscrizione della conciliazione individuale alla data del 7 luglio 2016 come proposta dall'azienda o entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale se in data successiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

per FINSERVICE S.p.A.

per UNIONE CONFCOMMERCIO

per Filcams-CGIL

per Fisascat-CISL

per Uiltucs